



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CAVANI</u> | <u>ITALO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FERRARIO</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BRANCACCIO</u> | <u>FRANCESCO SAVERIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2015
depositato il

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n°
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 466/2015

UDIENZA DEL

02/12/2015 ore 09:00

N°

29/2016

PRONUNCIATA IL:

2-12-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GEN. 2016

Il Segretario

Il Direttore di Segreteria
Dr. Giovanni CORDA



RGR ' /15 (– preavv. fermo Eq.)

su. 29/2014



RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il ricorrente , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso la comunicazione di “ preavviso fermo amministrativo “n. del 26/06/2015, comunicatogli da Equitalia Centro, conseguente il mancato pagamento di € 1.124,77= per IRPEF persone fisiche anno 2009 ; il preavviso di fermo interessa l’autovettura del ricorrente e

Il ricorrente propone il ricorso contestando :

--- la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo riguarda l’autovettura che risulta essere indispensabile e strumentale per lo svolgimento della propria attività lavorativa in quanto dipendente dell’azienda ; azienda che opera in Provincia di Piacenza e di Parma

--- il ricorrente abita in , e svolge la sua attività, come dipendente, presso la ditta con sede in Pontenure (PC)

--- la procedura adottata da Equitalia Centro spa risulta illegittima alla luce delle recenti novità apportate dal D.L. 69 del 21/06/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito con modifiche con la Legge n. 98 del 09/08/2013 ; il legislatore ha escluso la pignorabilità dei beni strumentali all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere

--- la notifica del preavviso di fermo risulta effettuata a mezzo di una agenzia privata di recapito (TNT Post e Nexive spa) quindi non rispetta la disposizione di legge che prevede che il procedimento notificatorio avvenga esclusivamente tramite gli uffici postali , tramite gli agenti ed impiegati addetti

--- sulla mancata compilazione della relata di notifica dell’atto impugnato si ricorda come la legge dispone che l’ufficiale giudiziario certifichi l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta apposta in calce all’originale ; il non rispetto delle norme comporta l’inesistenza della notifica e conseguentemente dell’atto notificato

--- la relata di notifica a mani del ricorrente non solo risulta completamente difforme rispetto a quella prodotta da Equitalia ma oltretutto risulta completamente in bianco e priva degli elementi necessari imposti dalla legge

--- la non applicabilità dell’art. 156 del c.p.c. in quanto è ammesso sanare unicamente gli atti processuali portatori di vizi di nullità, ma non di giuridica inesistenza come nel nostro caso

--- essere mancata l’indicazione della modalità di determinazione degli interessi così impedendo al contribuente di verificare il giusto operato dell’ufficio ; tale discorso vale anche per gli aggi tenuto

Sc. 29/2016
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA

conto che nel nostro caso l'agente della riscossione addebita un importo pari ad e 149,70
giustificarlo

--- la mancata indicazione del responsabile del procedimento
per quanto sopra il ricorrente chiede venga accolto il proprio ricorso con vittoria di spese ed
onorario.

Si costituisce Equitalia Centro spa (Agente della riscossione) che con propria memoria contro
deduce precisando :

--- il ricorrente non ha dimostrato che il veicolo interessato al fermo sia strumentale all'attività di
impresa o della professione per cui il fermo risulta legittimo

--- l'atto impugnato (preavviso di fermo) è stato regolarmente notificato come da referto del
messo notificatore () attivando la procedura di notificazione per assenza (ex art. 140
cpc) mediante successiva affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale e l'invio della
raccomandata informativa al ricorrente; quindi non si è in presenza di una notificazione con relata
in bianco

--- il preavviso di fermo non può ritenersi soggetto all'obbligo di motivazione previsto per gli atti
amministrativi in quanto non è un provvedimento decisorio / impositivo della pubblica
amministrazione, ma una misura cautelare adottata dall'Agente della riscossione; ne consegue che il
contenuto dell'atto in esame risulta completo ed esaustivo e non affetto da carenza di motivazione

--- relativamente alla misura degli aggi va ricordato come la stessa sia espressamente disciplinata
dall'art. 17 / 1° comma del DLgs 112 / 1999 ; a carico dell'Agente della riscossione risulta solo
l'obbligo di rispettare tale norma al momento della loro applicazione

--- a pag. 1 del preavviso di fermo amministrativo, di cui una copia è depositata in atti, si legge
chiaramente indicato il responsabile della procedura (signor)

per quanto sopra Equitalia Centro spa ritenendo corretto il proprio operato chiede venga respinto il
ricorso proposto con vittoria di spese ed onorario.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento .

1) sulla contestazione del fermo dell'autoveicolo

Il ricorso va accolto in quanto il D.L.n. 69/2013 (Decreto del fare convertito con modifiche nella
Legge n. 98/2013) dispone l'impignorabilità dei beni strumentale ragione per cui l'autovettura della
ricorrente () non può essere oggetto di fermo in
quanto utilizzata per produrre reddito da lavoro ; risulta certo, come da documentazione in atti , che
il ricorrente abita a ed è dipendente della ditta " " con
sede operativa in Pontenure (PC)



2) sulla notifica del preavviso di fermo, effettuata a mezzo di una agenzia privata di recapito (TNT Post e Nexive spa) ; conseguenza giuridica inesistenza e nullità dell'atto.

Va ricordato il costante orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato che “ in tema di notificazione degli avvisi, quando il legislatore prescrive la notificazione con la raccomandata con avviso di accertamento , non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c. e pertanto non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (sent. n.11095 / 2008). La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da una agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il DLgs n. 261 / 1999 continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra Ente Poste e l'agenzia di recapito e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio (sent. 9111/2012).

In tema di notifiche a mezzo posta, il DLgs 261/1999 , pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva CEE (direttiva 97/67/CE) all'art. 4 / 5° comma , ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) , gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato DLgs n. 261/1999 ricollega alla nozione di “ invii raccomandati “ e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (ordi_ nanza n. 2262 / 2013).

Trattandosi di una notificazione inesistente, in quanto avvenuta mediante servizio di posta privata, la stessa risulta pure in suscettibile di sanatoria in quanto non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 lett i) del Dlgs n. 261/1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati (ord. 2721/2014).

Per quanto sopra, il Collegio, letti gli atti e sentite le parti, ritiene fondato il ricorso proposto per cui lo accoglie; conseguenza il preavviso di fermo amministrativo n. _____ del 26/06/2015 deve essere annullato.

Ogni altra questione resta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza per cui si condanna Equitalia Centro spa, al pagamento delle spese di lite, tra le parti, in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro € 800,00= oltre accessori .

RGR 466/15 Sentenza 29/12/2016

PER QUESTI MOTIVI

--- accoglie il ricorso

--- condanna Equitalia Centro spa, al pagamento delle spese di lite, tra le parti, in favore della parte
ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00= oltre accessori .

Parma 02 Dicembre 2015

Il Relatore



